



“Associazione Nazionale”

Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell'I.C.T.



Partner di



Aderente a



Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc



Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

N.I. 59/2016
SOLAS

Ai Produttori sistemi di pesatura
Ai Laboratori verificaione periodica
sistemi di pesatura
Loro sedi

Milano, 5 luglio 2016

Oggetto: SOLAS - pesatura dei container spediti via nave.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2016 il Decreto 55 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che legifera in merito all'obbligo della pesatura dei container che devono essere spediti via nave.

SOLAS è l'acronimo di *Safety Of human Life At Sea*; questo organismo è stato fondato dopo l'affondamento del Titanic, ha sede a Londra, è stato costituito nel 1948 e conta 169 Stati membri.

Il Decreto, reperibile sul sito della Gazzetta Ufficiale, è stato recepito e ha lo scopo di consentire un carico corretto del container sulla nave che li deve trasportare.

I requisiti di controllo prevedono due modalità per ottenere il peso lordo di un container:

Metodo 1: pesatura del container completo con uno strumento calibrato e certificato.

In questo caso è necessario uno strumento di alta portata che sia in grado di pesare tutto il container, quindi un bilico a ponte su cui far transitare il mezzo che trasporta il container oppure uno strumento su gru con portata idonea (e ovviamente un mezzo idoneo di sollevamento). Un'ultima possibilità, che però può dare problemi di sicurezza è quella di appoggiare il container su quattro piccole piattaforme mobili o sollevare il container con dei martinetti appoggiati alle piattaforme mobili. Nel caso di utilizzo del bilico a ponte, occorre tenere presente la modalità di gestione delle pesate, ovvero, se il container viene scaricato e poi ricaricato dopo qualche tempo è sufficiente la doppia pesata all'uscita; se invece il carico venisse fatto in tempi brevi e senza lo scarico, la doppia pesata fornirà solo il peso dei materiali e quindi il valore complessivo dovrà tenere conto del peso del container stesso riportato normalmente sulla targa con i dati tecnici.

Metodo 2: Pesatura di tutti gli imballi e prodotti contenuti, compresa la massa di pallets, cinghie e altri dispositivi di sicurezza da inserire nel container, aggiungendo la tara del container alla somma dei singoli valori, utilizzando un metodo certificato approvato dalle autorità competenti dello stato in cui il container sia stato riempito.

Qui è necessario creare una sorta di packing list con tutte le pesate dei materiali che vengono caricati cui vanno aggiunti il peso degli accessori per il fissaggio e, come sopra indicato, il peso proprio del container.

È responsabile della "pesata" chi riempie il container, quindi l'azienda che ne prepara uno completo o lo spedizioniere che spedisca del collettame e la tolleranza, almeno a livello iniziale delle pesate è prevista in 500 kg.; cioè è ammessa una differenza tra peso effettivo e peso dichiarato che non deve superare questo valore.

Si consiglia alle aziende interessate di verificare che l'azienda alla quale si rivolge utilizzi strumenti idonei per l'applicazione di questa normativa, controllando la presenza della targa metrologica che contraddistingue gli strumenti omologati e che la verifica periodica eseguita non sia scaduta.

A miglior completamento delle informazioni, ricordiamo che il sito Comufficio (www.comufficio.it) ospita nella sezione SERVIZI – SISTEMI DI PESATURA – DOCUMENTI UTILI (occorre la password):

- Decreto Dirigenziale n. 447/2016;
- Linee guida al Decreto 447/2016;
- Circolare ministeriale interpretativa.

Con i migliori saluti.

Giacomo Siemmi